

DISEGNO DI LEGGE N. 162

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e disposizioni connesse

L'articolo 9 ter è dedicato a sostenere le Industrie culturali e creative, valorizzate per la loro valenza culturale e di sviluppo economico del territorio.

Giustamente il comma 1 prevede di sostenerne *“l'integrazione con il sistema dell'Università e della ricerca e del settore economico”*

Tuttavia il comma 3 dello stesso articolo sembra prefigurare la possibilità che si possa determinare una discriminazione fra (omissis) *i soggetti che possono partecipare alle misure previste dalla medesima legge (LP 13 dicembre 1999, n°6) che (omissis) sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo* e altri soggetti non ben definiti che risulterebbero gli unici titolati a godere degli interventi previsti .

Ora se l'accesso agli interventi della LP 13 dic 1999, n° 6 (Incentivi alla imprese) è riservato ai soggetti iscritti alla Camera di Commercio, al di là della loro natura giuridica (società, associazioni, cooperative o altro) e del loro scopo sociale (profit /no profit), considerato come tale iscrizione sia ragionevolmente opportuna, quando addirittura obbligatoria, per poter svolgere un'attività di impresa che, seppur culturale in quanto impresa deve necessariamente far riferimento ai codici Ateco e rispettare le disposizione in materia fiscale, sembrerebbe di poter dedurre che tutti i soggetti che svolgono attività economica nel campo della cultura e dell'innovazione, essendo titolati a ricorrere alla legge 6, risulterebbero di fatto esclusi dai benefici della nuova legge in discussione in favore di altri soggetti non chiaramente identificati.

Vale inoltre la pena di sottolineare come la legge 13, per sua strutturazione, campi e modalità di intervento, non appaia particolarmente adeguata a interpretare le particolarità rappresentate dal variegato mondo delle Industrie Culturali e Ricreative e che in ogni caso non sia uno strumento di facile e immediato utilizzo.

Considerato come nella Relazione Illustrativa in relazione agli art. 9 bis e 9 ter , laddove si affronta il tema degli strumenti di intervento, si vada ad affermare l'importanza del **rapporto tra cultura e sviluppo economico** prevedendo per questo un opportuno **raccordo con il settore e la normativa di competenza** (Relazione illustrativa del disegno di legge, pag 7) e che segnatamente il comma 1 dell'Art. 9 bis prevede che *“(omissis) i progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti “*

Preso atto che il comma 1 dell'Art. 9 ter prevede che (omissis) ... *la Provincia promuove lo sviluppo delle imprese culturali (omissis) anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'Università e della ricerca e del settore economico*

E che il comma 2 prevede che gli eventuali sostegni *possano consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito*

Valutato come l'utilizzo di immobili comporti il sostenimento di costi generali di gestione

Ricordando inoltre come Trentino Sviluppo con il bando 1/2013 – Programma operativo FESR 2007-2013, Asse 3 Nuova Imprenditorialità abbia già sostenuto la nascita di incubatori specialistici fra i quali uno nel campo della cultura

Si chiede a questa Commissione di valutare il seguente emendamento con il quale si garantisce ai soggetti che possono essere identificati come Industrie Culturale e Creative la possibilità di potersi rivolgere alle diverse leggi della Provincia Autonoma di Trento in relazione al tipo di azione e attività progettuale e l'eventuale concorso della PAT nella copertura delle spese di gestione delle strutture gestite da Imprese Culturali e incubatori.

Dino Sommadossi

Presidente Cooperativa il Gaviale

Centrale Fies (Dro)

EMENDAMENTO ai comma 2 e 3 dell'art. 9 ter. Industrie Culturali e Creative

Art. 9 ter

Comma 2

Per le finalità del comma 1 la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, *gli Hub culturali già finanziati da Trentino Sviluppo*, nonché altri soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti delle predette imprese mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. I predetti sostegni possono consistere anche , in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o titolo gratuito **nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione delle strutture.**

Comma 3

La frase: ***Tali soggetti sono esclusi dalle agevolazioni previste da questo articolo***

viene sostituita con :

Eventuali azioni e progetti da parte di soggetti sostenute attraverso la L.P. 13 dicembre 1999, n° 6, non potranno godere contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.

EMENDAMENTO Comma 2 Art. 21 bis *Fondo Unico provinciale per lo spettacolo*

Considerato che una delle novità importanti del settore dello spettacolo dal vivo negli ultimi anni sia rappresentata dall'attività delle Residenze Artistiche e Creative quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento all'accesso e di qualificazione della domanda

Valutato che le Residenze Artistiche appaiono strutture particolarmente adatte anche a sostenere e sviluppare la creatività delle giovani generazioni permettendo percorsi di sviluppo e crescita di progetti artistici e creativi anche a forte contenuto innovativo

Visto che l'Accordo di Programma del 18/12/2014 fra il MIBACT e la conferenza delle Regioni con il quale si sostengono le attività di Residenza ribadisce come i soggetti titolari siano *"soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di residenza mirata consolidare il rapporto tra spazio attrezzato e gestito con carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti"*

Valutato come sul territorio provinciale siano operanti progetti di Residenza Artistica fra i quali alcuni di assoluta rilevanza nel panorama nazionale e internazionale

Allo scopo di rafforzare questa attività innovativa e creativa

Si propone il seguente emendamento

EMENDAMENTO Comma 2 e Comma 3 Art.21 bis *Fondo Unico provinciale per lo spettacolo*

Il Comma 2 viene integrato con l'aggiunta dopo la lettera h della seguente lettera i:

- i) Sostenere le strutture di Residenze Artistiche e Creative gestite da soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di residenza gestendo strutture adeguate all'attività specifica

Comma 3

Viene tolta la frase *"costruzione di residenze artistiche"*

